

REGOLAMENTO (CE) N. 1571/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2001****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2336/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato.
- (2) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore delle uova. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi

speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 23 al 27 e dal 30 al 31 luglio 2001 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore delle uova, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 23 al 27 e dal 30 al 31 luglio 2001, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 1° e dall'8 agosto 2001 per la categoria tre di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.